

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

La Corte d'Appello di Roma, V Collegio, composta dai signori magistrati:
dott.ssa Anna Maria Franchini - Presidente
dott.Carlo Chiriaco - Consigliere
dott.ssa Sabrina Mostarda - Consigliere rel.

all'udienza del 25.05.2018 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in grado di appello iscritta al n.4816/15 ivi riunita la n.4834/15 R.G. vertente tra:

INPGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Del Vecchio Bruno

appellante e appellato (nel giudizio n.4834/15)

e

██████████ s.p.a. (██████████), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Pessi e Maurizio Santori

appellato e appellante (nel giudizio n.4834/15)

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Simona Miglio

appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.5724/15.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3103/13 emesso dal Tribunale di Roma con il quale le veniva ingiunto ad istanza dell'Inpgi il pagamento di euro 210.254,00 a titolo di contribuzione previdenziale (e relative sanzioni) concernente le posizioni dei lavoratori ██████████ (periodo di recupero contributivo: gennaio 2007 - novembre 2011), ██████████ (ottobre 2010 - novembre 2011) ██████████ (giugno 2008 - dicembre 2010), ██████████ (gennaio 2007 - agosto 2010), ██████████ (dicembre 2006 - aprile 2007), ██████████ (dicembre 2006 - dicembre 2010).

A fondamento della domanda monitoria l'Inpgi aveva dedotto che a seguito di ispezione era stato redatto il verbale 60/2011 notificato a ██████████ spa (conferente ramo d'azienda in favore di ██████████ s.r.l. con effetto dal 1° settembre 2012), con il quale si era accertato che i predetti

lavoratori, formalmente inquadrati con contratti di lavoro "autonomi", avevano svolto mansioni dal contenuto giornalistico con vincolo di subordinazione per soddisfare normali esigenze di programmazione informativa de [REDACTED] S.r.l. in relazione a noti programmi televisivi di informazione come [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

La ricorrente eccepiva in via preliminare la parziale prescrizione dei crediti, la violazione della legge n.241/90 e dell'art. 97 della Costituzione, l'improponibilità e infondatezza della procedura monitoria per mancanza dei relativi requisiti di legge, l'erroneità del calcolo delle sanzioni determinate sul presupposto della ricorrenza di ipotesi di evasione contributiva anziché dell'omissione contributiva.

Nel merito sosteneva la natura autonoma delle prestazioni oggetto di giudizio per quanto concerneva i giornalisti, riconosciuti dalla datrice di lavoro come tali, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], in relazione ai quali erano stati stipulati contratti autonomi per "collaborazioni giornalistiche".

Quanto alle posizioni di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] (questi ultimi due solo per un limitato periodo di tempo) negava la natura giornalistica delle prestazioni rese nonché la subordinazione per i periodi di lavoro con collaborazione autonoma: in particolare [REDACTED] nel periodo dal 7.9.06 al 29.6.08 era stato assunto con due contratti a tempo determinato di tipo subordinato con qualifica di "autore" e programmatore regista per il programma televisivo [REDACTED] e successivamente con contratti di collaborazione per "l'impostazione e la realizzazione dei programmi [REDACTED]"; [REDACTED] e [REDACTED] per il solo periodo 4 gennaio - 15 aprile 2007 avevano lavorato con contratto di lavoro a progetto per l'attività di "pianificazione logistico/organizzativa e gestionale ai fini della migliore realizzazione del programma [REDACTED]".

In subordine sosteneva l'insussistenza della fattispecie di evasione e la ricorrenza dell'ipotesi di omissione contributiva e l'applicabilità dell'art 116, comma 20, della L 388/2000 e dell'art 1189 c.c.

Sosteneva altresì l'applicabilità della convenzione Inpgi-Enpals del 22/12/2009 con la quale i due istituti avevano stabilito i criteri per il trasferimento dei contributi indebitamente versati all'uno o all'altro ente.

In via di ulteriore subordine rivendicava dall'Enpals (poi Inps) la restituzione della contribuzione versata con riferimento alla posizione dei lavoratori [REDACTED], [REDACTED] (periodo 4/1/2007 - 15/4/2007), [REDACTED], [REDACTED] (6/1/2007- 15/4/2007) e [REDACTED] (per tutto il periodo di recupero contributivo) nonché dall'Inpgi la compensazione o la restituzione della contribuzione versata dalla stessa società opponente in misura del 2% alla Gestione separata Inpgi relativamente alle posizioni di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

Concludeva chiedendo:

- previo annullamento del verbale n°60/2011 revocare il d.i. opposto per abrogazione della normativa in vigore fino a luglio 1999 per la riscossione dei contributi mediante decreto ingiuntivo;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta parziale prescrizione;
- nel merito previo annullamento del verbale n° 60/2011, revocare il d.i. opposto;
- in via subordinata accertare e dichiarare che Inps (ex Enpals) è tenuto a riversare all'Inpgi quanto versato nei periodi contributivi considerati nel d.i. opposto in relazione alle posizioni di [REDACTED] o

██████████ (periodo 4/1/2007 - 15/4/2007) ██████████ (6/1/2007- 15/4/2007) e I ██████████ (per tutto il periodo di recupero contributivo);

-accertare che l'Inpgi è tenuto a compensare con quanto eventualmente dovuto la contribuzione già versata alla Gestione Separata Inpgi ovvero è tenuto a restituirla ad essa opponente;

- accertare e dichiarare anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1189 c.c. e 116 commi 8 e seg. e 20 l.n.388/2000 che nulla essa opponente deve a titolo di interessi , sanzioni civili e/o altri accessori e somme aggiuntive ;

- in via di ulteriore subordine revocare il decreto opposto determinando l'ammontare delle sanzioni civili nella minor misura di giustizia.

Si costituiva in giudizio l'INPGI chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituiva in giudizio anche l'INPS affermando essere "non giornalistica" la prestazione resa dai sei lavoratori; richiama il disposto dell'art 116 comma 20 della L 388/2000 ed evidenziava che, in ipotesi di disconoscimento dell'obbligo contributivo nei confronti dell'ex Enpals, l'Inps avrebbe dovuto corrispondere direttamente all'Inpgi i soli contributi versati senza importi accessori, con l'esclusione di contribuzione "prescritta e/o già utilizzata a fini pensionistici o per erogare prestazioni di carattere previdenziale ed assistenziale".

Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso.

Rilevava l'inconferenza del richiamo dell'opponente alla disciplina della riscossione mediante ruolo che non riguardava gli istituti privatizzati come l'Inpgi.

Rigettava l'eccezione di parziale prescrizione.

Affermava l'irrelevanza e genericità delle contestazioni di ██████████ s.r.l. in ordine alla mancata verifica della sussistenza dei presupposti per l'avvenuta pratica giornalistica.

Riteneva la natura ed il contenuto giornalistico delle prestazioni lavorative rese da ██████████ per tutto il periodo di recupero contributivo e relativamente alle posizioni di ██████████ e ██████████ con riferimento al periodo 4 gennaio 2007 - 15 aprile 2007.

Quanto a tutte le posizioni affermava essere emerso dall'istruttoria che i giornalisti erano stati tenuti stabilmente a disposizione dell'editore per evadere richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e che l'editore aveva fatto quotidiano affidamento sulle loro prestazioni lavorative per garantire la messa in onda dei programmi e le variabili esigenze inevitabilmente connesse con una costante programmazione.

Dai conteggi effettuati per ciascuna posizione emergeva l'importo complessivo di € 139.513,00, ma, osservava il tribunale, ██████████ s.r.l. aveva versato l'importo di € 60.519,04 all'Enpals (oggi Inps) in relazione ad alcuni periodi concernenti le posizioni di ██████████, ██████████ e ██████████.

Il tribunale applicava quindi la convenzione Inpgi - Enpals del 22/12/2009 (nella quale i due enti avevano fatto espresso riferimento all'art 116 comma 20 l.n.388/2000) ed affermava che non vi era questione di applicazione automatica o meno all'Inpgi della citata disposizione, avendo lo stesso Istituto stipulato una convenzione in proposito.

Condannava pertanto l'Inps al versamento all'Inpgi di euro 60.519,04 indebitamente ricevuta in relazione alle posizioni di ██████████, ██████████ e ██████████ evidenziava che lo stesso Inps aveva riconosciuto di essere tenuto alla corresponsione all'Inpgi di tale somma.

Pertanto dall'importo complessivo dei contributi dovuti dalla società all'Inpgi detraeva l'importo di € 60.519,04.

Il tribunale rigettava la richiesta dell'opponente di compensazione e /o restituzione del contributo integrativo del 2% asseritamente versato dalla società alla gestione separata dell'Inpgi.

Evidenziava che i giornalisti che svolgono attività giornalistica professionale autonoma hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata dell'Inpgi, per la quale l'art.8 del D.Lgs.n.103/96 prevede due tipi di contributo: uno "soggettivo" a carico del giornalista, l'altro "integrativo", pari al 2% del fatturato lordo che deve essere riscosso direttamente dal giornalista all'atto del pagamento del compenso relativo alle collaborazioni rese all'editore previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura (comma 2).

Affermava pertanto il tribunale che la società non aveva versato alcun contributo, che il contributo integrativo era stato eventualmente versato direttamente ai giornalisti e non dalla società e neppure era stato dimostrato che effettivamente fosse stato dai primi corrisposto all'Inpgi.

Da ultimo il tribunale riteneva non ricorrere la fattispecie dell'evasione contributiva ai sensi dell'art.116 comma 8 L. 388/2000 lett b) nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi occulta rapporti in essere o le retribuzioni erogate.

Applicava la fattispecie dell'omissione contributiva perchè non risultava che [REDACTED] s.r.l. avesse omesso registrazioni o denunce obbligatorie, ma qualificando erroneamente il rapporto aveva proceduto al consequenziale versamento contributivo.

All'esito di quanto sopra il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava [REDACTED] s.r.l. alla corresponsione in favore dell'Inpgi di euro 78.993,96, oltre a sanzioni civili per omissione ex art 116 comma 8 lett a) L. 388/2000.

Condannava l'Inps al pagamento in favore dell'Inpgi della somma di euro 60.519,04.

Compensava integralmente le spese processuali.

L'INPGI ha proposto appello alla sentenza censurando la violazione degli artt.1362, 1363, 1365, 1366 c.c. e 116 ultimo comma l.n.388/00.

Afferma che doveva escludersi l'automatica applicabilità all'INPGI dell'art.116 l.n.388/00 ed in particolare che non era applicabile l'ultimo comma sul pagamento in buona fede della contribuzione previdenziale ad un ente pubblico diverso dal titolare, con effetto liberatorio nei confronti del contribuente e con obbligo dell'ente che ha ricevuto il pagamento al trasferimento delle somme incassate senza aggravii odi interessi all'ente della contribuzione (ex Cass.n.14531/14).

Sostiene altresì l'inapplicabilità della Convenzione stipulata con l'Inps per mancanza del requisito della buona fede.

Con un secondo motivo d'appello l'INPGI afferma che erroneamente il tribunale aveva ritenuto applicabile la normativa di cui alla l.n.388/00 senza considerare l'autonomia del funzionamento dell'INPGI, che aveva proceduto a determinare i criteri per le sanzioni civili nelle delibere del C.d.A. n.86/01 e 23/06 sulla base delle quali erano state calcolate le sanzioni.

In ogni caso, afferma l'appellante, il tribunale aveva errato nell'applicare l'art.116 ottavo comma l.n.388/00 quanto alla fattispecie sanzionatoria applicata, dovendosi prospettare una ipotesi di evasione contributiva e non omissione.

Si è costituito l'Inps il quale evidenzia che nessuna domanda viene svolta nei suoi confronti.

██████████ s.r.l. si è costituita in giudizio ed ha sostenuto l'applicabilità del regime di cui alla l.n.388/00 (e non anche il regime più gravoso di cui alle delibere dell'Inpgi approvate dal Ministero) e nello specifico l'assenza dell'intento aziendale di occultare rapporti di lavoro in essere o le retribuzioni erogate (c.d. lavoro nero) quale requisito, previsto dalla lettera b), comma 8, dell'art. 116 della L. n. 388/2000 disciplinante la fattispecie dell'evasione contributiva.

Pertanto, afferma di essere stata correttamente liberata da qualsivoglia obbligo di pagamento nei confronti dell'Inpgi ai sensi dell'art. 116, 20° comma della suddetta legge, dispone che: *“Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”*.

Afferma altresì l'applicabilità della Convenzione Inpgi – Enpals del 22.12.2009 sui *“i criteri per il trasferimento dei contributi versati ai fini pensionistici per i giornalisti assunti alle dipendenze di enti pubblici e di aziende privati e, dall'INPGI all'Enpals, dei contributi previdenziali ed assistenziali versati indebitamente per soggetti privi dello status professionale ovvero per attività non giornalistica”*.

Sostiene che con la Convenzione sarebbe stato reso definitivamente applicabile all'INPGI il principio sancito dall'art. 116 comma 20, della L. n. 388/00, secondo cui: *“Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente.*

Con separato appello, poi successivamente riunito, la ██████████ s.r.l. ha proposto appello alla sentenza del tribunale di Roma.

Con il primo motivo d'appello censura l'erronea valutazione delle testimonianze acquisite in giudizio in ordine alla natura autonoma/subordinata delle prestazioni lavorative.

Afferma che le prove testimoniali raccolte avevano attestato l'assenza di elementi probatori a sostegno della subordinazione in grado di superare il *nomen juris* prescelto dalle parti nel momento genetico dell'instaurazione del rapporto di collaborazione, mai contestato dai soggetti coinvolti dall'ispezione compiuta dall'INPGI. Le dichiarazioni testimoniali non avevano fornito prova degli elementi connotanti la subordinazione, ed anche nei rari casi in cui era risultato che qualche collaboratore si fosse occupato di realizzare alcuni “servizi” le circostanze erano compatibili con la natura autonoma delle prestazioni.

Con il secondo motivo d'appello l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento alla natura – erroneamente ritenuta giornalistica – dell'attività svolta dal sig. ██████████ per tutto il periodo di recupero contributivo e dai sigg.ri ██████████ e ██████████ per il periodo dal 4.01.2007 al 15.04.2007.

Con il terzo motivo d'appello, proposto in via gradata, l'appellante lamenta l'omessa e/o erronea pronuncia sulla richiesta gradata di rivendicazione della contribuzione versata dalla Società, pari al 2%, alla Gestione Separata dell'INPGI (c.d. INPGI 2).

L'Inps si è costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità dell'appello nei suoi confronti in quanto, nonostante la prima udienza fosse fissata per il 22.12.17, la notifica era intervenuta solo il 30.3.18 unitamente al rinvio d'ufficio dell'udienza al 25.5.18.

L'INPGI si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Riunite le cause, all'odierna udienza la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) L'appello dell'Inpgi è fondato.

1) Quanto al regime sanzionatorio applicabile secondo consolidata giurisprudenza per l'Inpgi non trova diretta ed automatica applicazione la l.n.388/00: *" In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della l. n. 388 del 2000 non si applica automaticamente poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l'obbligo, a norma dell'art. 76 della l. n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'istituto.*(Cass.n. 838/16 cui si rinvia per l'analisi della normativa e della giurisprudenza in materia, nonché Cass., n.11023/06; conforme, Cass., n.21612/07).

Trovano pertanto applicazione le sanzioni civili calcolate secondo i criteri indicati nelle deliberazioni del C.d.A INPGI n. 244/1997, 86/2001 e 23/2006, con le quali venne confermato, con talune modifiche, il recepimento dell'art.116 l.n.388/00 (Cass.cit.).

2) Le argomentazioni dell'Inpgi relative all'impossibilità di prospettare della buona fede (sia ai fini dell'art.1189 c.c., che ai fini dell'applicazione della Convenzione Inps-Inpgi) sono fondate.

In particolare la Convenzione Inps-Inpgi stabilisce determinati requisiti specifici per il riversamento dei contributi fra i due enti e l'effetto liberatorio del versamento ad uno di essi: *"nei soli casi di un erroneo pagamento qualificato dalla buona fede.... affinché possa essere attribuita la buona fede, il datore di lavoro deve aver agito nella ragionevole convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente"*.

Si legge altresì nella Convenzione che i contributi potranno essere considerati versati in buona fede all'Inps se il giornalista, che abbia avuto un rapporto a termine inferiore a 18 mesi, abbia avuto riconosciuta come retrodatata l'iscrizione al registro dei Praticanti e l'azienda abbia entro 30 giorni dalla comunicazione di tale iscrizione provveduto spontaneamente a regolarizzare la posizione previdenziale del giornalista. Si esclude altresì la buona fede quando l'azienda alla quale sia stato notificato un verbale ispettivo non abbia dato seguito al pagamento spontaneo o abbia avviato un contenzioso amministrativo e/o giudiziario.

Nella specie non sussistono i presupposti che secondo la Convenzione qualificano la buona fede perché non è prospettata né prospettabile la ragionevole convinzione di [REDACTED] di assolvere

un obbligo verso il creditore apparente (i rapporti di lavoro, assistiti da plurimi contratti, sono stati svolti sempre con le forme della subordinazione nonostante la sottoscrizione di fittizi contratti di collaborazione), non vi sono state le comunicazioni di regolarizzazione ivi previste ed inoltre, quale circostanza dirimente, vi è contenzioso fra le parti.

3) Il motivo d'appello dell'Inpgi sull'erronea applicazione dell'art. 116 l.n. 388/00 è fondato.

Ritiene il Collegio di condividere pienamente la giurisprudenza della Suprema Corte per la quale: *"In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l'INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione. (Cass.n.12897/16, Cass.n.18916/12).*

Più recentemente Cass.n.6405/17 ha affermato che *"in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto (per la mancanza di uno specifico progetto), benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta; in tale contesto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità se congruamente motivata."*

Dunque deve ritenersi ormai consolidato il principio secondo il quale, perché ricorra l'ipotesi dell'evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a) legge n. 388/00, è necessario che vi sia: a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate; b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.

Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione: si tratta di requisito ricorrente nel caso in oggetto, dove i contratti di tipo autonomo hanno celato prestazione di lavoro giornalistico subordinato.

Quanto al secondo requisito, di carattere soggettivo, è agevole rilevare che l'aver qualificato un rapporto di lavoro come di lavoro autonomo, mentre in realtà si trattava di un rapporto di lavoro subordinato, fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti.

Questa presunzione (non assoluta) non è stata superata dalla [REDACTED], che invero non ha né allegato né provato circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento.

B) L'appello della [REDACTED] è parzialmente fondato.

1) Deve rilevarsi in via preliminare che neanche in primo grado la [REDACTED] s.r.l. aveva contestato la natura giornalistica dei servizi resi (ad eccezione, come di seguito delle posizioni di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]), tanto che negli stessi contratti stipulati era chiaramente indicato che l'oggetto del contratto era la "collaborazione giornalistica", l'effettuazione di "servizi giornalistici", il vincolo del giornalista "in considerazione dell'esperienza maturata dal collaboratore in ambito giornalistico, ... il collaboratore si impegna sulla base di singoli incarichi conferiti con congruo anticipo, a prestare la sua collaborazione ai fini della realizzazione di servizi giornalistici e preparazione e/o partecipazione ai programmi..".

Sono pertanto del tutto tardive le deduzioni della [REDACTED] s.r.l. in ordine alla mancanza di prova dell'esistenza di prestazioni di tipo giornalistico.

Il tenore delle dichiarazioni testimoniali è poi del tutto indicativo di una messa a disposizione costante e quotidiana delle energie lavorative, al servizio di tutte le esigenze di tipo giornalistico connotanti i programmi assegnati.

I principi giurisprudenziali riportati nella sentenza appellata e dalle parti nei rispettivi atti difensivi sono ormai pacifici e vale la pena evidenziare in questa sede solo il costante principio giurisprudenziale per il quale costituisce "attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa. (Cass.n.17723/11 la quale chiarisce che "assume rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa").

Si afferma inoltre che "non può iscriversi, in maniera riduttiva, l'attività giornalistica radio-televisiva soltanto nell'ambito dei radio o telegiornali o nelle testate tipicamente giornalistiche e di informazione, ben potendo rientrare la stessa anche in programmi di intrattenimento e svago, con un contenuto propriamente informativo" (Cass. n. 28035/2013, Cass.n.16229/13).

Alla luce di quanto sopra deve ritenersi irrilevante l'osservazione della [REDACTED] relativa al fatto che i giornalisti avrebbero lavorato in testate non propriamente giornalistiche bensì in programmi di intrattenimento, perché ciò che rileva è lo svolgimento di attività giornalistiche anche se rese in programmi con contenuto comunque di attualità ed informativo.

Il tenore delle dichiarazioni testimoniali, diversamente da quanto affermato dall'appellante, è chiaramente indicativo di una messa a disposizione costante e quotidiana delle energie lavorative, al servizio di tutte le esigenze di tipo giornalistico connotanti i programmi assegnati.

Deve inoltre rilevarsi che i testimoni escussi in primo grado lavoravano tutti nei suddetti programmi, quali autori o giornalisti ed anche come direttore di produzione ed hanno reso dichiarazioni del tutto univoche sulle modalità delle prestazioni lavorative dei soggetti interessati all'accertamento.

Dalle deposizioni per esteso, riportate diffusamente nella sentenza appellata e negli atti di parte, si evince chiaramente la loro uniformità attraverso una lettura complessivamente delle stesse ed alla luce della durata e continuità dei rapporti si evince del tutto agevolmente la subordinazione.

L'appellante [REDAZIONE] legge le dichiarazioni in modo del tutto frammentario ed affronta isolatamente le singole affermazioni dei testimoni (per cui l'inserimento in turni predisposti sarebbe indice di autonomia) senza considerare che in base ad una valutazione complessiva delle stesse emerge in modo univoco che i giornalisti hanno offerto una stabile e prolungata copertura dei servizi informativi della [REDAZIONE] pur svolti nei programmi di intrattenimento per l'attualità.

E' infatti emerso univocamente in base a tutte le testimonianze (delle quali vengono riportati singoli brani significativi, ma comunque comuni a tutti), che i giornalisti lavorarono in diversi programmi, erano presenti in redazione tutti i giorni della settimana per circa 8 ore al giorno, erano inviati in trasferta su indicazione dei responsabili dei programmi, avevano postazioni di lavoro anche esclusive, erano inseriti in "turni redazionali di otto ore" e dovevano preavvisare in caso di assenza, lavoravano "sotto le direttive di noi autori e del conduttore", dovevano preavvisare dell'assenza per consentire di riorganizzare il lavoro, lavoravano in funzione di programmi che "dovevano garantire la messa in onda quotidiana sette giorni su sette".

Essi partecipavano "quotidianamente alle riunioni di redazione che si tenevano per la realizzazione del programma", erano "stabilmente" inseriti nei turni di lavoro dei vari giornalisti che curavano il programma, ricevevano direttive sui temi da trattare sui servizi da realizzare dal direttore della testata, capi redattori ed autori del programma, potevano utilizzare password e username PC riservati a tutti i giornalisti che lavoravano nel programma.

La testimone [REDAZIONE] sembra riferire diverse indicazioni: afferma la teste che essi partecipavano alle riunioni di redazione quotidiane ma non erano tenuti come tutti i giornalisti che lavoravano nel programma "al rispetto di un preciso orario di lavoro", ma subito dopo la testimone afferma che dovevano "essere a disposizione quotidianamente (cinque giorni a settimana) in una determinata fascia oraria... come gli altri giornalisti che partecipavano al programma, nel caso di assenze improvvise avvertiva la redazione per evitare scoperture e permettere una riorganizzazione del lavoro": affermazione, quella relativa all'obbligo di disponibilità quotidiana, che letta unitamente a quella della partecipazione quotidiana alle riunioni di redazione ed all'obbligo di avvisare in caso di assenza, induce necessariamente a configurare un obbligo di messa a disposizione continuativa e quotidiana delle prestazioni di lavoro per qualsiasi evenienza di tipo giornalistico, e non certo limitata ad un singolo incarico.

Lo stabile e permanente inserimento nell'organizzazione aziendale è anche confermato dall'utilizzo di mezzi e strumenti forniti dalla datrice di lavoro, oltre che dalla predisposizione di turni per la copertura delle esigenze informative della società, dalla riferita partecipazione continuativa alle riunioni di redazione, dalla sottoposizione alle direttive e prescrizioni organizzative dei responsabili

dei programmi, tutto ciò in modo continuativo e per un numero discreto di anni ed in funzione di diverse edizioni.

Dalle deposizioni testimoniali sopra riportate emerge lo stabile e continuativo inserimento dei giornalisti nell'organizzazione aziendale di [REDACTED] che faceva quotidiano affidamento sulle loro prestazioni lavorative per garantire la messa in onda dei menzionati programmi (alcuni dei quali in onda anche la domenica) e le variabili e mutevoli esigenze inevitabilmente connesse con una costante programmazione: va infatti rilevato che ciò che, dunque, rileva ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato è solo l'impegno "permanente" del giornalista a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro (così, Cass.n.3272/98).

2) Il secondo motivo d'appello sull'esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato con i giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] è fondato solo limitatamente alla posizione di Marcenaro.

Quanto a [REDACTED] e [REDACTED] va evidenziato che la prima ha lavorato per [REDACTED] per 3 anni e mezzo circa ed il secondo per quasi 5 anni, entrambi con contratti di lavoro autonomo per lavoro giornalistico (come stipulati per tutti gli altri giornalisti): solo per un breve iniziale periodo dal gennaio all'aprile del 2007 hanno stipulato un contratto che non aveva ad oggetto prestazioni di tipo giornalistico bensì di pianificazione logistico-organizzativa e gestionale ai fini della miglior realizzazione del progetto/programma '[REDACTED]', occupandosi dell'organizzazione delle varie fasi produttive del programma. Afferma [REDACTED] che in questo primo e limitato periodo essi non svolsero mai attività di redazione di testi originali concernenti l'elaborazione critica di fatti ed avvenimenti d'attualità.

Ma i testimoni hanno confermato che per tutto il periodo nel quale essi lavorarono nei programmi citati di [REDACTED] svolsero sempre le stesse mansioni di giornalisti e con le medesime modalità.

La [REDACTED] e [REDACTED] ha lavorato per i programmi informativi '[REDACTED]' e quindi "C[REDACTED]" ed il teste [REDACTED] (ma così [REDACTED]), ha riferito che anche nel primo programma (che copre il limitato periodo di 4 mesi di cui sopra) erano assegnate "le stesse mansioni di redattore che ho detto per i giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] svolgeva mansioni giornalistiche come gli altri redattori..".

Né il teste [REDACTED] può ritenersi inattendibile: posto che le sue dichiarazioni, quanto agli altri giornalisti, sono uguali o comunque compatibili con quelle degli altri testimoni, non sussistono elementi per ritenere la palese assenza di riscontro oggettivo e soggettivo nelle sue dichiarazioni.

L'appello deve essere accolto quanto alla posizione di [REDACTED] (periodo: dicembre 2006 - dicembre 2010 per i programmi [REDACTED] in tutte le sue versioni e [REDACTED]).

Ribadito che l'onere della prova del presupposto contributivo (quanto al lavoro giornalistico ed alla subordinazione) grava sull'Inpgi e che nelle precedenti posizioni la prova è stata adeguatamente raggiunta grazie ai contratti stipulati (che individuavano chiaramente la natura giornalistica delle prestazioni) e dalla prova testimoniale, che era del tutto univoca nel senso della subordinazione, quanto a [REDACTED] non sussiste alcun dato documentale che possa costituire indizio della presenza del lavoro giornalistico subordinato.

Inoltre anche la prova testimoniale non è stata univoca e chiara (in quanto resa da tutti i testimoni) così come invece avvenuto per gli altri giornalisti.

Il [REDACTED] è infatti l'unico ad aver stipulato dall'1.12.06 all'1.7.07 e dal 10.9.07 al 29.6.08 due contratti di lavoro subordinato a termine per mansioni di autore programmatista regista per i quali [REDACTED]

● afferma aver svolto attività di ideazione del programma e di programmista regista, reperendo la documentazione necessaria, contattando gli ospiti, partecipando alle riunioni di produzione, stilando scalette ecc..

In seguito ha stipulato altri contratti di collaborazione autonoma aventi ad oggetto il contributo per l'impostazione del programma, come l'attività di individuazione dei temi da trattare, il reperimento ospiti, la ricerca della documentazione ed attività autorale (realizzazione schede video, ideazione e realizzazione di rubriche, scalette, stesura del c.d. fabbisogno e dei testi a supporto del conduttore).

Dalla deposizione della teste Console emerge una diversità di ruolo fra il [REDACTED] e gli altri giornalisti nell'organizzazione dei vari programmi: *"...Per quanto riguarda [REDACTED] posso riferire per il periodo 2006 - fino ad ottobre 2008 e ricordo che inizialmente era programmista regista e poi era collaboratore autorale. [REDACTED] in concreto partecipava alle quotidiane riunioni di redazione sia come programmista che come autore; per il primo periodo era lui a redigere la scheda del programma che veniva sottoposta agli autori, partecipava ad una turnazione decisa dagli autori nella quale erano inclusi sia programmisti registi che giornalisti. Non saprei dire in che cosa si differenziava l'attività dei giornalisti e dei programmisti registi che partecipavano al programma. Quando divenne autore, mi pare intorno al settembre 2008, partecipava alle riunioni di redazione proponendo temi, ospiti e decidendo come impostare ogni puntata e suggerendo rubriche. Anche quando era programmista regista proponeva temi da svolgere in riunione di redazione ma con un diverso peso; quando era collaboratore autorale non soggiaceva al rispetto di un orario di lavoro preciso ma partecipava alla turnazione con gli altri autori del programma.*

Anche il teste [REDACTED] conferma, anche se limitatamente ad un periodo, il ruolo autorale del Marcenaro: *"Ho lavorato sempre per la trasmissione [REDACTED]; anche con [REDACTED] e ciò sin da quando ho iniziato a lavorare per la trasmissione cioè nel 2006, epoca in cui il [REDACTED] già vi lavorava con il ruolo inizialmente quale giornalista e poi da settembre 2006 come autore del programma. Preciso però che sostanzialmente le mansioni svolte e le modalità di espletamento delle stesse rimasero invariate; era lui insieme ad altri a decidere i temi da trattare, i servizi da realizzare, gli ospiti da invitare a dare direttive ai giornalisti che lavoravano nel programma.*

Nulla sa riferire il [REDACTED] in ordine alla prestazione di lavoro del [REDACTED]

E' pur vero che il [REDACTED] afferma che le mansioni del [REDACTED] rimasero invariate, ma nello specifico manca la prova effettiva dell'effettuazione di servizi e prestazioni di lavoro giornalistico (che per gli altri giornalisti è *in re ipsa* nel contenuto dei contratti stipulati), non esistendo alcuna prova documentale sui servizi dallo stesso effettuati.

D'altro canto la partecipazione alle riunioni di redazione, la presenza in turni e le attività riferite dal teste [REDACTED] (adozione delle decisioni sui temi da trattare e sugli ospiti da invitare) ben possono essere compatibili con l'attività di autore e di programmista regista.

La definizione dell'attività giornalistica non è infatti agevole soprattutto in raffronto ad altre attività intellettuali che comportano anch'esse la selezione ed elaborazione delle notizie.

Proprio con riferimento al profilo del programmista regista deve infatti considerarsi che anche quest'ultimo può occuparsi della selezione di notizie in funzione della redazione di testi e della realizzazione di inchieste da utilizzare nella confezione del programma, atteso che norma del CCNL per i dipendenti delle imprese radiotelevisive private il programmista regista è colui che *"sulla base di indicazioni impartite, idea e realizza programmi e/o prodotti televisivi anche coordinando e/o eseguendo la ripresa, il montaggio e l'edizione, redige o concorre alla stesura di testi effettuando all'occorrenza prestazioni in audio e video"*.

Ritiene la Corte utile per operare una distinzione tra le figure del giornalista-redattore e programmatista regista riportare i passi significativi di una sentenza della Suprema Corte sull'argomento (Cass.n.23625/10): *“costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, con valutazione della rilevanza della notizia o dei commenti di approfondimento e della idoneità ad incidere, in relazione ai fatti riferiti, sul convincimento del lettore...il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale fra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, nel senso, cioè, che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo; ai fini dell'individuazione dell'attività giornalistica assumono poi rilievo la continuità o la periodicità del servizio, del programma o della testata, nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie trasmesse, in ordine alle quali si rinnova quotidianamente l'interesse della generalità dei lettori, differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione .*

Ritiene questa Corte –in conformità a tali principi- che le mansioni giornalistiche consistono non già nella mera raccolta, selezione ed elaborazione (anche con connotati di creatività) delle notizie ma è necessario che tutto ciò avvenga in relazione di una attività di mediazione immediata e diretta tra colui che acquisisce la conoscenza del fatto e la diffusione di essa tra i destinatari; occorre inoltre non un qualsivoglia apporto informativo, ma la inequivoca prevalenza se non esclusività dell'intento informativo (non riducibile ad una attività di mera raccolta di informazioni senza alcun apporto creativo).

Tale rapporto di mediazione diretta a ben vedere è proprio quello che difetta nella figura professionale del programmatista regista, il quale –anch'esso- provvede allo svolgimento delle attività di impostazione del programma e preparatorie, alla redazione di testi ed alla scelta ed elaborazione delle notizie ma tale attività è funzionale e preparatoria al confezionamento di un programma, il quale, allorché abbia contenuto di approfondimento dell'attualità –come quelli in oggetto- necessita di un'ulteriore mediazione, affidata in genere ad altro giornalista o al conduttore-responsabile del programma che, non casualmente, nelle trasmissioni della tipologia citata è un giornalista professionista.

Orbene alla stregua dell'istruttoria espletata in primo grado, deve valorizzarsi la circostanza che il complesso dell'attività espletata dal ██████████ potesse essere del tutto strumentale e preparatoria alla realizzazione del programma e che semmai solo in parte detta attività consisteva nella selezione ed elaborazione delle notizie, dovendo per il resto il ██████████ ricercare e contattare gli ospiti per la trasmissione, preparare la scaletta degli argomenti mentre l'attività di acquisizione della conoscenza del fatto –ai fini della successiva diffusione ai destinatari- necessitava dell'ulteriore mediazione del giornalista conduttore.

L'assolvimento da parte dell'Inpgi dell'onere di provare la natura delle prestazioni di lavoro giornalistiche risultava altresì maggiormente pregnante non solo per l'assenza di indizi di prova documentale sulla natura dell'attività svolta (sia per mancanza dei “servizi” che si assumono resi dal ██████████ sia perché le parti hanno comunque fatto riferimento, peraltro ripetutamente, a tipologie contrattuali ben specifiche che escludevano il lavoro giornalistico) ma anche perché questa

era correlata a programmi che erano a confine tra intrattenimento ed informazione e che per questo ben potevano interessare prestazioni di lavoro di "frontiera" (così Corte app.Roma n.6617/06).

3) Il terzo motivo dell'appello di [REDACTED] è infondato.

La società denuncia, in via gradata, l'omessa e/o erronea pronuncia sulla richiesta gradata di rivendicazione della contribuzione versata dalla Società, pari al 2%, alla Gestione Separata dell'INPGI (c.d. INPGI 2) in relazione alle posizioni di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (periodi successivi al 15.4.2007), [REDACTED] [REDACTED] (tutti i periodi), [REDACTED] [REDACTED] (tutti i periodi), [REDACTED] [REDACTED] (dal 16.4.2007 in poi) e [REDACTED] [REDACTED] (tutti i periodi).

Afferma l'appellante che risulta documentalmente che la società abbia versato il 2% delle somme fatturate dai collaboratori sopra indicati a titolo di contributo integrativo spettante all'INPGI, né lo stesso Istituto, in sede di costituzione, ha negato tale somma fosse stata versata o non fosse dovuta.

Il motivo d'appello è infondato perché nel ricorso ex art.414 c.p.c. si legge a pag.71 che tale domanda era proposta in relazione alla "contribuzione versata dalla società, pari al 2%, in ogni caso alla Gestione Separata (c.d. INPGI 2)".

In relazione a questa affermazione il tribunale ha correttamente evidenziato che la società nulla poteva aver direttamente versato all'Inpgi, in quanto l'art.8 del D.Lgs. n.103/1996 sulla gestione separata Inpgi prevede un contributo "sogettivo" (a carico del giornalista) ed un contributo "integrativo", pari al 2% del fatturato lordo, che deve essere riscosso direttamente dal giornalista all'atto del pagamento del compenso relativo alle collaborazioni rese all'editore. Pertanto, afferma il tribunale, il contributo integrativo è stato eventualmente, ma non vi era neanche prova in atti, versato da [REDACTED] direttamente ai giornalisti e non all'Inpgi e neppure è stato dimostrato che effettivamente questi l'avessero poi corrisposto all'Inpgi.

Nessun motivo d'appello è stato proposto avverso tale motivazione (la I [REDACTED] non ha indicato né provato di aver versato contribuzione direttamente alla gestione separata Inps per le posizioni giornalistiche di cui sopra).

Ove poi intesa la difesa nel senso del versamento del contributo integrativo di cui all'art.8 cit. da parte dei giornalisti, non vi è prova del versamento e soprattutto dell'ammontare di questi contributi (non quantificati da [REDACTED] nelle sue richieste): né è sufficiente il mero generico rinvio generico alla "documentazione Inpgi" senza alcun'altra specificazione.

In ogni caso va evidenziato che anche con riferimento al c.d. contributo integrativo l'obbligo del versamento nella gestione separata grava sempre sul giornalista professionista (come menzionato nella stessa sentenza della Cassazione n.5280/12 citata dall'appellante) per cui il rapporto previdenziale intercorre fra quest'ultimo (responsabile dell'eventuale omesso versamento degli importi ricevuti dal dante causa) e l'Inpgi.

I contributi dovuti si ottengono detraendo dagli importi su cui il tribunale ha fondato la decisione (e non contestati) per ciascuna posizione i contributi che riguardano la posizione del M [REDACTED] (vedi prospetto in atti): sono pertanto dovuti euro 85.406,64 (solo importo capitale a titolo di contributi). Il conteggio tiene conto delle singole posizioni dei giornalisti. Su questi contributi sono dovute le sanzioni per la fattispecie "evasione contributiva" calcolate ai sensi delle delibere del C.d.A INPGI n.86/2001 e 23/2006.

La domanda di condanna dell'Inps al versamento dei contributi in favore dell'Inpgi deve essere rigettata, previo accoglimento dell'appello Inpgi.

L'appello nei confronti dell'Inps è procedibile in quanto effettuato per la prima udienza di discussione rinviata d'ufficio con ordinanza emessa fuori udienza.

La soccombenza reciproca costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

-Decidendo sugli appelli proposti da Inpgi e da [REDACTED] s.p.a. (già [REDACTED] s.r.l.), in parziale riforma della sentenza appellata:

1)condanna la La 7 s.p.a. (già [REDACTED] s.r.l.) al pagamento in favore dell'Inpgi della minor somma di euro 85.406,64 a titolo di contributi, oltre alle sanzioni civili per evasione contributiva calcolate ai sensi delle delibere del C.d.A INPGI n.86/2001 e 23/2006;

-rigetta la domanda di condanna dell'Inps al versamento dei contributi in favore dell'Inpgi;

-compensa le spese del grado.

Roma 25.5.18

Il Consigliere estensore
dott.ssa Sabrina Mostarda

Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Franchini